

## La menzione della *salus animarum* nell'ultimo canone del Codice

—

G. Paolo MONTINI

«Licet ... religiosis»<sup>1</sup>

### Premessa

La *salus animarum* è stata oggetto di una serie innumerevole di studi e saggi, ed ha avuto una messe così vasta di citazioni e riferimenti, che farne oggetto di trattazione assume i caratteri dell'impresa impossibile, anche solo per evitare di ripetere quanto da altri già studiato e affermato. Anche solo l'illustrazione dello status quaestionis esaurirebbe le energie per pensare di procedere oltre.

D'altronde non può essere un tema trascurato, perché nessuno (teologo, moralista, spiritualista o uomo della strada) si nega oggi il diritto di citare del principio *salus animarum* *suprema lex*, anche se

---

1. Il mio primo incontro con l'ultima parola del Codice risale alla fine degli anni Settanta. Ero giunto da poco a Roma per gli studi di diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana e un canonista burlone mi pose a bruciapelo la domanda, quali fossero la prima e l'ultima parola del Codice. Vigeva allora il Codice piano benedettino. Sulla prima parola mi trovò pronto: «Licet». Sull'ultima feci scena muta: non lo sapevo. Mi aiutò l'interlocutore: «religiosis», disse, e aggiunse prontamente la sua battuta di spirito: «Tutto quanto è compreso nel Codice, dalla prima all'ultima parola, è lecito ai religiosi».

il contesto o la funzione è sempre o sovente identica: l'accantonamento di una specifica norma canonica positiva.

In questo contesto del tutto peculiare ho ritenuto che potessero trovare posto (e senso) alcune rapsodiche annotazioni sul sintagma oggi più famoso del diritto canonico, se non altro per rendere più cauti coloro che intendono o ritengono di doverne parlare con ragion veduta.

Il breve percorso che ci si propone prende avvio dalla assonante massima di ascendenza romana *salus populi suprema lex esto*, per poi valutare la pertinenza delle fonti del can. 1752 che conclude il testo del Codice di diritto canonico con l'enunciazione del principio *salus animarum suprema lex* e trarre alcune conclusioni dalla sua collocazione testuale.

### **«Salus populi suprema lex esto» nel mondo romano**

Ci si limiterà nel caso alla citazione più famosa del principio, di notevole assonanza con la formula poi recepita nel can. 1752.

#### ***L'enunciazione del principio***

Nel terzo libro del *De legibus*, Cicerone giunge a trattare delle leggi che riguardano i magistrati, volendo dimostrare che la costituzione romana corrisponde a quella legge di natura che nel primo libro aveva sostenuto essere la «*ratio summa insita in natura*» (I, 19). A tale scopo, all'inizio del libro terzo enumera le autorità che reggono Roma, indicando per ognuna la propria competenza, intesa come funzione e limiti.

Giunge quindi all'autorità più alta, che possiede potere coercitivo, ai consoli. Di essi dice:

«*Regio imperio duo sunt, iique a praeuendo iudicando consulendo praetores iudices consules appellamino; militiae summum ius habent, nemini parento; ollis salus populi suprema lex esto*» (III, 8)<sup>2</sup>,  
ossia:

«Sono due che devono avere un potere regio, e questi sono

---

2. *M. Tulli Ciceronis [...] De legibus [...]*, recognovit breuique adnotatione critica instruxit J.G.F. Powell, Oxonii 2006, p. 241; corsivo aggiunto. «Ollis» è forma antiquata per «Illis».

chiamati pretori, giudici e consoli, dal fatto che precedono (l'esercito), giudicano e si consultano (reciprocamente); hanno il più alto comando dell'esercito e non devono obbedire ad alcuno; per loro sia legge suprema la salvezza del popolo»<sup>3</sup>.

All'improvviso, tra le competenze dei magistrati emerge vigorosamente quella massima, che attira immediatamente l'attenzione del lettore: di che si tratta?

Anzitutto si deve dire che a tutt'oggi non si è identificata la fonte di quella massima e, benché molto ripetuta da Autori e commentatori, non è stata annoverata tra i frammenti riconosciuti della Legge delle XII Tavole<sup>4</sup>, ossia la mitica carta fondativa del diritto romano risalente al V secolo a.Cr.

### ***Il significato del principio***

Esclusa, almeno per le conoscenze che ora abbiamo, la origine arcaica legislativa, sono due le tesi interpretative che si fronteggiano.

La prima opinione ritiene che ci si trovi di fronte alla «prescrizione che ingiunge ai consoli di avere come suprema lex la salus populi»<sup>5</sup>. È stata quindi interpretata «come la concessione in situazioni di emergenza di poteri eccezionali alla massima magistratura repubblicana»<sup>6</sup>. Si tratta però di una tesi che non convince, almeno per due ragioni. La prima consiste nel fatto che nella costituzione romana e, soprattutto nella ricostruzione ciceroniana della medesima, non era previsto statutariamente alcun potere straordinario (ancorché temporalmente provvisorio) veramente sprovvisto di

---

3. Traduzione dell'Autore.

4. M. HUMBERT, *La lois des XII Tables. Édition et commentaire*, (L'École française de) Rome 2018, non riporta questo passo tra i frammenti riconosciuti. Il linguaggio della massima, pur con tratti arcaici, sui quali Cicerone peraltro amava insistere anche con invenzioni sue, non pare deporre per l'appartenenza alla Legge delle XII Tavole: nei frammenti sinora riconosciuti non ricorrono mai i termini *salus*, *populus* e *lex*. Lo stesso aggettivo superlativo *supremus* ricorre una sola volta, ma per indicare "ultimo" in senso cronologico: «Si ambo praesentes sol occasu suprema tempestas esto» (I, 9), per indicare che il tramonto del sole era il termine entro il quale ci si poteva costituire legittimamente.

5. F. FONTANELLA, *Politica e diritto naturale nel "De legibus" di Cicerone*, Roma 2012, p.102: «Conforme nel contenuto e nella genericità della formulazione a tutte queste *leges*, pur trovandosi all'interno dell'elenco delle singole magistrature, appare la prescrizione che ingiunge ai consoli di avere come *suprema lex* la *salus populi*».

6. Cf. *ibid.* In questo senso, per esempio, A. HEUSS, *Ciceros Theorie vom römischen Staat*, in «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-Historische Klasse», 1975, pp.210-211.

limiti e di controlli<sup>7</sup>. Cosicché non vi sarebbe stata la necessità normativa di enunciare la salvezza del popolo quale suprema legge nella forma di un limite costituzionale al potere costituito. La seconda ragione è lessicale: l'aggettivo «supremus» non è usato nel caso nella sua accezione giuridica (ultimo nella successione temporale), ma nella sua accezione retorica di «summus»<sup>8</sup>. E questo svelerebbe la origine non tecnica dell'intera massima.

Rimane perciò l'altra tesi interpretativa secondo la quale *salus populi suprema lex esto* è un aforisma etico<sup>9</sup>, «una norma generica di carattere morale: i consoli devono sempre avere come criterio ultimo nello svolgimento delle loro funzioni la salvezza del popolo»<sup>10</sup>

## Le fonti del can. 1752

La storia della redazione del Codice, pur attentamente documentata in *Communicationes*, non consente di identificare il momento e le ragioni che hanno favorito l'inserzione nel can. 1752 del principio «*salus animarum suprema lex*»:

«Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge *suprema*»<sup>11</sup>.

Non potendo disporre di indicazioni redazionali, la interpretazione del can. 1752 potrebbe avvantaggiarsi delle indicazioni che, pur senza alcuna nota di ufficialità, un'edizione del Codice a cura dell'allora Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice

---

7. Purtroppo il capitolo III del *De legibus* è mutilo proprio laddove, ai paragrafi 15-16 riprende in forma più distesa e esplicativa la materia enunciata in III, 8.

8. «L'aggettivo *supremus* è sì termine familiare ai testi giuridici, ma nel senso di "ultimo" in ordine di tempo [...] Così Cicerone stesso usa tecnicamente l'aggettivo per indicare la pena di morte [...] Nel caso nostro *suprema lex* si rifà all'idea di altezza; questo impiego di *supremus* per *summus*, in senso materiale, è della poesia» (A. RONCONI, *Cicerone e la costituzione romana*, in «Studi italiani di filologia classica» 54 [1982] 23). Cicerone stesso «con maggiore proprietà in *Leg. 1,19* usa *summa lex*, appunto, per indicare quella legge universale alla quale il diritto positivo è subordinato» (*ibid.*).

9. Cf. *ibid.*, p. 22.

10. F. FONTANELLA, *Politica e diritto naturale*, cit., p. 102.

11. «In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet».

Interpretando ha propiziato alla comunità scientifica<sup>12</sup>. In calce al can. 1752 di quella edizione appaiono diverse fonti, tra le quali spiccano tre fonti risalenti al medioevo<sup>13</sup>. Di queste ultime ci si occuperà<sup>14</sup>.

### ***San Raimondo da Peñafort?***

Tra le fonti del can. 1752 appare al secondo posto la seguente: «S. RAYMUNDUS DE PENAFORTE, Summa de poenitentia et matrimonio, Introductio»<sup>15</sup>.

La cosa appare ad un tempo strana e attraente.

Strana, anzitutto, perché nella «Praesentatio» all'edizione con l'annotazione delle fonti si affermava: «Citatos invenies Fontes, qui temporis spatio inde ab anno 1917, quo Codex Iuris Canonici promulgatus est usque ad annum 1980 circa, quo recognitorum canonum redactio fere expleta erat, prodierunt, exceptis tantum duobus casibus, canonibus scilicet 1312 § 1 ac 1752, ubi sententiae S. Augustini ac Ivonis Carnutensis, ob earum peculiarem ad eosdem canones habitudinem, reperiuntur»<sup>16</sup>. Nessuna menzione della

---

12. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989.

13. «IVO CARNUTENSIS, *Decretum* (PL 162, 74); S. RAYMUNDUS DE PENAFORTE, *Summa de poenitentia et matrimonio*, Introductio; S. THOMA DE AQUINO, *Quaestiones quodlibetales*, 12, 16, 2; PIUS PP. XII, All., 24 iun. 1939 (AAS 31 [1939] 248); PIUS PP. XII, All., 2 oct. 1944 (AAS 36 [1944] 288); PIUS PP. XII, All., 17 oct. 1953 (AAS 45 [1953] 682-690); PAULUS PP. VI, All., 8 feb. 1973 (AAS 65 [1973] 95-103); PAULUS PP. VI, All., 17 sep. 1973; PAULUS PP. VI, All., 4 feb. 1977 (AAS 69 [1977] 147-153)» (*ibid.*, p. 478).

14. È difficile dire la ragione degli infortuni o incidenti occorsi ai tre testi medievali citati quali fonti del can. 1752 e annotati nelle pagine seguenti. Una qualche connessione si può rilevare con un testo edito in quegli anni: V. BERTOLONE, *La salus animarum nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Romae 1987, 86 pp., lavoro connesso con la tesi di laurea discussa presso la Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino di Roma sotto la direzione di p. Gangoi, O.P. Alle pp. 28 e 29 di quest'opera si trovano unicamente e precisamente i tre riferimenti, che poi si ritrovano nelle fonti del can. 1752.

Per Sant'Ivo di Chartres vengono citati due testi: il primo tratto dal prologo del *Decretum* (PL 161, 47), l'altro tratto da «[a]ltrove» (PL 162, 74). Un lettore frettoloso può aver inteso riferirsi al secondo testo (PL 162, 74), credendolo appartenente al *Decretum*.

Per San Tommaso d'Aquino si cita il testo «*Quodl.*, 12, 16, 2» (lo stesso testo citato poi al medesimo modo nelle fonti).

Per San Raimondo di Peñafort si cita un passaggio dell'introduzione alla *Summa* nell'edizione di Verona del 1744, che però è di p. Laget (cf. *infra*).

15. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, cit., p. 478.

16. *Ibid.*, p. [XI]. La citazione di Sant'Agostino («*De civitate Dei*, 21,13») è posta come fonte del prescritto del can. 1312, § 1 (cf. *ibid.*, p. [359]), a fondamento della distinzione tra pene medicinali e pene espiatorie.

citazione di San Raimondo di Peñafort: all'inizio dell'opera non era prevista.

Attragente in quanto ad un canone specifico si è avvertita l'importanza di rendere nota una fonte così risalente nel tempo e a così illustre canonista.

C'era materia sufficiente per aguzzare la curiosità, che approdò ad una sconcertante scoperta: la citazione non esiste!

Anzitutto a rigore non esiste una «Summa de poenitentia et matrimonio» di San Raimondo di Peñafort; egli scrisse, infatti, dapprima una Summa de paenitentia e in seguito una Summa de matrimonio. Nei manoscritti e nelle edizioni a stampa le due opere sono distinte, ancorché compresenti e in qualche forma anche collegate. È nella edizione di Roma del 1603 che ai tre libri originari de paenitentia si aggiunge un libro IV, che è la Summa de matrimonio<sup>17</sup>.

Inoltre le prime edizioni dell'opera (Roma 1600; 1603; 1619; Avignone 1715) non hanno alcuna introduzione. L'introduzione incomincia ad apparire nelle edizioni di Lyon (1718 e 1720) ad opera del padre domenicano Honoratus Vincentius Laget, professore di teologia ad Aix-en-Provence. La quale introduzione è ripresa esplicitamente nell'edizione di Verona del 1744. Non più, ovviamente, nella seguente e ultima edizione del 1976.

Ed è qui, in questa introduzione, che si troverebbe una qualche assonanza, e pure lontanissima (come si potrà constatare dal testo che si riproduce) alla *salus animarum*. L'introduzione nel secondo paragrafo tratta della «Notio Juris Canonici» sviluppandola in più

---

17. Cf. *Summa S<sup>a</sup>. Raymundi de Peniafort Barcinonensis Ord. Praedicator[.] De poenitentia, et matrimonio*, Romae MDCIII.

Cf. S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Tomus B. *Summa de poenitentia*, curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Diez, Roma 1976, pp. LXI; XCVI-CIV; «Summa de poenitentia et matrimonio. Haec inscriptio primo adhibita fuit ab editione altera romana anno 1603 publici iuris facta, et, quamvis deinde in editionibus dimissa fuerit, retenta fuit a nonnullis auctoribus bibliographicis et vulgata. Post distinctionem inter *Summam de poenitentia* et *Summam de matrimonio* demonstratam, auctores hunc operis raimundiani titulum dimiserunt» (*ibid.*, p. LXI).

Cf. pure S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Tomus C. *Summa de matrimonio*, curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Diez, Roma 1978, pp. [CXV]-CXVIII; CXXVI; «Omnes hodie, post conclusiones solido probatas ab A. Teetaert, tenent *Summam de poenitentia* s. Raimundi de Pennaforte tres tantum libros seu partes [...] habuisse, et Librum IV, quem traditio quaedam manuscripta et deinde omnes typis impressae editiones *Summae de poenitentia* adiungunt partem non efformasse veram et propriam eiusdem *Summae de poenitentia*, sed *novum opus*, a praedicta *Summa* aliud, constituisse, *Tractatus seu Summa de matrimonio* inscriptum» (*ibid.*, p. [CXV]).

Cf. pure RAYMOND OF PENYAFORT, *Summa on Marriage*, translated with an Introduction by Pierre J. Payer, Toronto 2005, pp. 2-4.

sottotitoli: «Quid jus Canonicum; Juris Canonici Materies; Juris Canonici Divisio; Juris Canonici Utilitas; Canonum Concordantia» e, prima di una brevissima nota finale sul concetto di diritto civile, affronta l'argomento «Juris Canonici Scopus»:

«In directione societatis humanae ad commune bonum versatur scopus, et finis juris, et legum; cum hoc tamen discrimine, quod commune bonum, ut est conveniens hominum societati, seu statui politico, a jure civili intenditur; at commune bonum, ut ad vitam aeternam refertur, seu finem supernaturalem, a jure Canonico principaliter inspicitur, et consideratur; adeo ut sola salus hominis, tamquam praecipuus finis juris Canonici agnosci debeat, et ut asseverat Passerinus noster sup. c. ut animarum 2. de constit. in 6»<sup>18</sup>.

Tre annotazioni meritano attenzione. In primo luogo non c'è il sintagma *salus animarum* *suprema lex*: ricorre solo *salus hominis*. In secondo luogo il contesto riguarda il rapporto tra legge civile e legge canonica e in un'ottica unitaria, propria di quell'epoca, di un unico bene comune oggetto dell'autorità in questo modo, si distingue tra il diritto civile più finalizzato al bene naturale dell'uomo e il diritto canonico, più finalizzato al bene soprannaturale dell'uomo. In terzo luogo la menzione letterale *animarum* è solo il modo di citare in uso all'epoca, per il quale si citava l'incipit del capitolo anziché la referenza numerale: nel caso si tratta del capitolo 2, del titolo II del libro I del Liber Sextus, che incomincia con le parole «Ut animarum». Il padre Laget non fa altro che rimandare sul punto al commento del Passerinus a quel capitolo.

Come si è potuto constatare il passo indicato quale fonte del can. 1752 non è di San Raimondo di Peñafort, ma di padre Laget, O.P.; e il testo è comunque inconfidente al sintagma *salus animarum* *suprema lex*.

È logica conseguenza, pertanto, che alcune edizioni del Codice, che riportano le fonti, abbiano deciso di omettere la menzionata errata citazione<sup>19</sup>.

---

18. *Sancti Raymundi De Pennafort [...] Summa ad manuscriptorum fidem recognita & emendata, Sacrorumque Canonum, qui in codicibus & anterioribus editionibus tantummodo allegantur, testimoniis aucta, juxta editionem anni 1720 quam p. Honoratus Vincentius Laget ... procuravit. Quid in nova haec editione praestitum sit, ex praefatione intelligetur*, Verona [ex Typographia Seminarii : apud Augustinum Carattonium] 1744, p. xj.

19. Cf. *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto eccle-*

### ***San Tommaso d'Aquino?***

Tra le fonti del can. 1752 nella menzionata edizione con l'annotazione delle fonti appare al terzo posto la seguente: «S. THOMA DE AQUINO, Quaestiones quodlibetales, 12, 16, 2»<sup>20</sup>.

Anche in questo caso la referenza non può non suonare strana, considerato quanto si legge nella «Praesentatio» all'opera, ossia che si sarebbe fatta eccezione solo per Sant'Ivo di Chartres tra le fonti del can. 1752<sup>21</sup>. Nessuna menzione della citazione di San Tommaso di Aquino.

In questo caso, però, almeno il sintagma *salus animarum* nel testo, al quale fa riferimento la fonte, esiste. All'art. 2 della *quaestio* 15<sup>22</sup> del *Quodlibet* XII, San Tommaso sta trattando della prescrizione acquisitiva e si domanda se chi in cattiva fede acquisisca un bene in base alla prescrizione sia tenuto a restituirlo. E qui rileva il contrasto tra il diritto civile («Et videtur quod non. Quia lex dicit quod qui etiam mala fide praescribit, acquirit dominium») e il diritto canonico («Contra: Decretalis dicit quod tenetur nec acquirit dominium»). Ed ecco la soluzione:

«Responsio. Dicendum quod circa hoc est contrarietas civilis et canonici iuris [...] Et ratio huius contrarietatis est quia alius est finis quem intendit civilis legislator, scilicet pacem servare et facere inter cives, quae impediretur si praescriptio non curreret: quicumque enim vellet, posset venire et dicere “Istud est meum”, quocumque tempore. Finis autem iuris canonici tendit ad quietem Ecclesiae et salutem animarum; nullus autem in peccato salvari potest ne paenitere de damno alieno nisi recompenset»<sup>23</sup>.

Tre annotazioni meritano attenzione. In primo luogo non ricorre il sintagma *Salus animarum* *suprema lex*.

In secondo luogo, che il *Quodlibet* XII sia attribuibile a San Tommaso è cosa discussa tra gli Autori, che a volte lo considerano tra le *reportationes*, come gli appunti di studenti che hanno ascoltato il Maestro e posto per iscritto il suo insegnamento. Pare

---

siale, Milano 2001, p. 1336; 2004<sup>2</sup>, p. 1338; 2009<sup>3</sup>, p. 1356; 2017<sup>4</sup>, p. 1389; 2019<sup>5</sup>, pp. 11 e 1398.

20. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, cit., p. 478.

21. Cf. *ibid.*, p. [XI].

22. Le fonti del *Codex* citato seguono la antica numerazione e indicano perciò la *quaestio* 16.

23. S. THOMAS AQUINAS, *Opera omnia*, Tomus XXV, Volumen 2, Roma-Paris 1996, p. 419.



comunque che la paternità non possa disconoscersi, anche se essa si limiterebbe ad un testo provvisorio che San Tommaso si sarebbe ripromesso di sistemare non appena possibile. Per questo recentemente si propone la data del 24 aprile 1272, ossia di una delle ultime lezioni di San Tommaso a Parigi, prima della sua partenza per l'Italia, dove poi di lì a poco morì<sup>24</sup>.

In terzo luogo, come si è annotato sopra per il testo falsamente attribuito a San Raimondo di Peñafort, il contesto riguarda il rapporto tra legge civile e legge canonica: il primo ha come fine la pace sociale, il secondo la pace delle anime. Non vi è nel testo alcun riferimento interno al diritto canonico, nel quale la *salus animarum* sovrasterebbe come legge superiore o suprema i rimanenti prescritti dello stesso diritto canonico. La *salus animarum* è il fine delle norme canoniche come la pace sociale è il fine delle leggi civili. *Nihil amplius*.

### ***Sant'Ivo di Chartres***

Tra le fonti del can. 1752 della menzionata edizione del Codice annotata con le fonti appare al primo posto la seguente: «Ivo CARNUTENSIS, Decretum (PL 162, 74)»<sup>25</sup>.

In questo caso la referenza corrisponde a quanto si legge nella «Praesentatio» all'opera, ossia che si sarebbe fatta eccezione solo per Sant'Ivo di Chartres tra le fonti del can. 1752<sup>26</sup>.

Anche in questo caso la citazione solleva qualche perplessità. Essa fa riferimento al Decretum di Sant'Ivo di Chartres, che però non si trova al punto citato (PL 162, 74).

Qualche edizione del Codice, intendendo rispettare il riferimento al Decretum, ha ritenuto che si potesse rimandare alla colonna 58 del volume 161 di *Patrologia Latina*<sup>27</sup>, ove si trova il seguente passo del prologo del Decretum:

---

24. R.-A. GAUTHIER, O.P., in S. THOMAS AQUINAS, *Opera omnia*, cit., Tomus XXV, Volumen 1, pp. 152<sup>\*</sup>-160<sup>\*</sup>.

25. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, cit., p. 478. Che sia occorso un qualche incidente nella redazione lo si deduce anche dalla incongrua omissione del titolo di «Sanctus» per Ivo di Chartres, che invece ricorre nella referenza sia a Raimondo di Peñafort che a Tommaso d'Aquino (cf. *ibid.*).

26. Cf. *ibid.*, p. [XI].

27. Cf. *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2001, p. 1336; 2004<sup>2</sup>, p. 1338; 2009<sup>3</sup>, p. 1356; 2017<sup>4</sup>, p. 1389; 2019<sup>5</sup>, p. 1398.

«Quod tamen jam monuimus, iterum monemus, ut si quis quod legerit de sanctionibus sive dispensationibus ecclesiasticis, ad charitatem, quae est plenitudo legis, referat, non errabit, non peccabit; et quando aliqua probabili ratione a summo rigore declinabit, charitas excusabit»<sup>28</sup>.

Il testo citato, però, non contiene il sintagma *salus animarum*. Tratta piuttosto della carità. E l'equivalenza *charitas – salus animarum* non è scontata, in quanto si tratta di concetti distinti o almeno non necessariamente equivalenti.

Se invece si mantiene fermo il riferimento a PL 162, 74, non si tratta in realtà del *Decretum*, ma della lettera 60, scritta da Sant'Ivo all'arcivescovo di Lione nel 1097<sup>29</sup>. Sant'Ivo affronta in questa lettera il conflitto tra norme di diverso valore: da un lato quelle sancite dalla tradizione e deputate alla difesa dei beni maggiori della Chiesa e dall'altro le disposizioni che provengono da un'autorità ecclesiastica e funzionali al rispetto di forme. In concreto l'arcivescovo di Lione aveva disposto che la consacrazione episcopale di Daimbert ad arcivescovo di Sens fosse rimandata fino a quando l'eletto non si fosse a lui presentato a giurare sottomissione al Primate di Lione, appunto; Sant'Ivo contrappone a questa disposizione la libertà della Chiesa metropolitana di provvedersi dei propri vescovi, sancita solennemente nella tradizione. Sant'Ivo invita così l'arcivescovo di Lione a distinguere tra norme canoniche secondo il principio della salvezza, della salvezza delle anime, appunto:

«Cum ergo omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum, istarum institutionum transgressiones aut disstrictius essent corrigendae, ut saluti prodessent, aut interim silentio premendae, ne spiritalia vel corporalia commoda supradictis modis impedirent»<sup>30</sup>;

---

28. S. IVO CARNUTENSIS, *Prologus*, in *Decretum*: PL 161, 58. Cf. G.P. MONTINI, *I primi passi della scienza canonica. VII. Ivo di Chartres*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 4 (1991) 112-128. Non rileva per il nostro scopo la questione se il prologo fosse un'opera a sé stante e poi posta in capo ad una collezione e quale sia questa collezione (*Decretum*, *Panormia* o entrambi), secondo l'opinione di Brasington, oppure se sia un testo composto per fungere da prologo di una o entrambe le collezioni di Ivo di Chartres, secondo l'opinione di Werckmeister.

29. Per il testo si segue l'edizione di J. Leclercq: YVES DE CHARTRES, *Correspondance*, tome I<sup>e</sup> (1090-1098), Paris 1949, pp. 238-254.

30. «Puisque donc le but de toute loi ecclésiastique est de tendre au salut des âmes, il faudrait ou punir rigoureusement, pour qu'elles servent au salut, toutes les infractions à ces lois, ou parfois les

«Cum vero ea quae indifferenter se habent, in quibus non observatis minime salus periclitatur vel observatis minime juvatur, tam obnixè servanda sancitis ... attendere debet prudentia vestra quid saluti eorum quibus per omnia prodesse debetis, conferatis, vel quorum institutio potius sit tenenda, vel quibus oboedientia potius sit exhibenda»<sup>31</sup>.

Si inserisce tra le ragioni dell'arcivescovo di Lione l'accusa che l'eletto arcivescovo di Sens avrebbe ricevuto l'investitura dal re. Sant'Ivo si impegna a dimostrare che, quand'anche fosse vero, quell'investitura (secolare) non impedisce la consacrazione (spirituale). Se l'investitura secolare fosse proibita «aeterna lege» non potrebbero le autorità ecclesiastiche «in quibusdam districte vindicarent, quibusdam misericorditer relaxarent»:

«Nunc vero, quia ea illicita maxime facit praesidentium prohibitio, licita quoque eorumdem pro sua aestimatione remissio, videmus nullos aut pene nullos pro huiusmodi transgressione damnatos, plurimos autem vexatos, plurimas ecclesias spoliatas, plurima scandala exorta, divisum regum et sacerdotium, sine quorum concordia res humanae nec incolumes esse possunt nec tutae»<sup>32</sup>.

Sempre in quest'ottica di necessaria distinzione tra norme canoniche, Sant'Ivo propone l'immagine del medico dotato di esperienza che si applica anzitutto a guarire le malattie più gravi:

«Sed hoc vellem, cum multis mecum pie sentientibus, ut Romanae Ecclesiae ministri, tanquam probati medici, majoribus morbis sanandis intenderent et non ab irrisoribus suis audirent: "Culicem colantes et camelum glutientes, mentam, rutam, cimum

---

passer sous silence, de peur qu'elles ne nuisent par là même aux intérêts spirituels et temporels» (*ibid.*, pp.250-251). Questo è molto probabilmente il passaggio inteso nella indicazione della fonte del can. 1752 nella menzionata edizione del Codice con le fonti.

31. «Mais, lorsque vous prescrivez si sévèrement des mesures en elles-mêmes indifférentes, qui, si on les néglige, ne nuisent en rien au salut ou qui, si on les observe, n'y aident en rien [...] votre prudence doit considérer en quoi vous travaillez au salut de ceux que vous devez en tout servir, à quels enseignements nous devons plutôt nous conformer, à quels maîtres nous devons plutôt obéir» (*ibid.*, pp.240-241).

32. «Mais comme ce qui rend ces choses illicites, c'est surtout la défense des autorités, tandis que ce qui les rend licites, c'est la permission de celles-ci, nous voyons que jamais ou presque jamais on n'a été condamné pour des transgressions de ce genre; mais que de vexations à ce sujet, que d'églises spoliées, que de scandales, quelles divisions entre la royauté et le sacerdoce, dont la concorde peut seule assurer la prospérité et la sécurité aux choses humaines» (*ibid.*, pp.248-251).

et anetum decimatis, graviora autem legis praetermittitis” [Mt 23, 24; Lc 11, 42]»<sup>33</sup>.

E di fatto la lettera si chiude con la richiesta che l'arcivescovo di Lione non si opponga alla consacrazione dell'arcivescovo di Sens «secundum morem antiquum», ritenendo di non volere né dovere «de tantillo jure cedere quod habent ecclesiae nostrae». Al riguardo promette che dopo la concessione e la consacrazione si darà da fare per convincere l'arcivescovo eletto a riconoscere la sede primaziale di Lione. Se però continuerà ad opporsi alla consacrazione, dovrà assumersi la responsabilità di un eventuale scisma<sup>34</sup>.

In questa lettera testo e contesto indicano chiaramente la coscienza che la *salus animarum* è criterio di discernimento tra le leggi e, in caso di conflitto, criterio di prevalenza di una legge.

## Conclusioni

Pur nella brevità e limitatezza della prospettiva del presente contributo non è possibile tralasciare due riflessioni conclusive. La prima attiene all'occasione e alla ragione contingente che si prestarono all'inserimento della clausola sulla *salus animarum* nell'ultimo canone del Codice. L'altra riguarda l'interpretazione della funzione di quella clausola quale legislazione.

### ***Occasioni favorevoli all'inserimento***

L'inserimento della clausola sulla *salus animarum* suprema lex nel can. 1752 dovette anzitutto essere favorita dal previo richiamo che nello stesso canone si trova all'*aequitas canonica*.

Durante l'iter di revisione ci furono due tentativi di introdurre nei canoni sulla rimozione dei parroci la clausola sulla equità naturale e canonica, presente in CD 31b, ma entrambi furono respinti su una triplice base: 1) la clausola in oggetto è prevista in CD 31

---

33. «Mais je voudrais, avec bien d'autres qui pensent pieusement comme moi, que les ministres de l'Église romaine, semblables à des médecins éprouvés, s'appliquassent à guérir les plus graves maladies et ne s'entendissent pas dire par des moqueurs: “*Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau, vous levez la dime sur la menthe, la rue, le cumin et le fenouil, et vous oubliez les préceptes plus graves de la loi*”» (*ibid.*, pp. 250-251).

34. Cf. *ibid.*, p. 252.

relativamente alla procedura di rimozione non in riferimento a quanto segue la rimozione; 2) la procedura già include le esigenze dell'equità; 3) si tratta infine di una clausola che esprime un principio fondamentale del diritto canonico che, se venisse espresso, darebbe l'impressione che si applica solo in alcuni casi (cf. *Communicationes* 15 [ma 16] [1984] 90; cf. pure *ibid.*, 11 [1979] 287).

Non si conoscono le ragioni che hanno condotto ad introdurre in limine promulgationis la clausola (limitata ora all'equità canonica, o messa cioè già la menzione dell'equità naturale), in precedenza respinta.

Il richiamo all'equità canonica da osservare nel caso sottoposto pare riguardare il fatto che l'applicazione del can. 1747 al parroco trasferito deve essere particolarmente mite, perché, a differenza del caso del parroco rimosso, non è in pericolo il bene delle anime della parrocchia a qua (retta utilmente dal parroco fino ad allora)<sup>35</sup>.

L'aggiunta, invece, del richiamo alla *salus animarum* e, soprattutto della frase relativa epesegetica «*quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» suggerisce che il richiamo è un coup de théâtre per chiudere l'intero Codice, senza riguardo all'oggetto specifico del can. 1752, ossia all'esecuzione del trasferimento dei parroci<sup>36</sup>.

Forse è nel giusto l'opinione che la scelta di menzionare qui la *salus animarum* «fosse piuttosto determinata dalla scelta, probabilmente tesa ad ammorbidire le resistenze alla promulgazione del nuovo codice, di concludere con una dichiarazione di natura enfatica i precetti del corpo legale»<sup>37</sup>.

### ***La funzione della clausola***

Quando al termine di un'opera<sup>38</sup> si pone una clausola di salvaguardia significa ordinariamente la coscienza di una certa insoddisfazione

---

35. Cf. G.P. MONTINI, *Can. 1752*, in *CIC commentato online*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, maggio 2020, in <https://www.codicediritto canonico.org/libro-vii/il-modo-di-procedere-nei-ricorsi/modo-di-procedere-nel-trasferimento-dei-parroci/can-1752/> [ultimo accesso: 12 luglio 2021]

36. Cf. *ibid.*

37. J. I. ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in «*Ius Ecclesiae*» 12 (2000) 370.

38. Che un codice di leggi sia considerato un'opera solleva alcune perplessità, ancorché non si possa dimenticare che anche il Codice previgente si chiudeva con l'acronimo «A.M.D.G.» (*AAS* 9 [1917] II, p. 456).

Comunque è chiaro che non l'accento alla salvezza delle anime, che trova luoghi paralleli nel Codice (cf. cann. 747, § 2; 978, § 1; 1452, § 1; 1736, § 2; 1737, § 3), ma la frase relativa epesegetica «*quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» ha propriamente la funzione di chiusura dell'intero Codice.

dell'opera compiuta o comunque la coscienza della sua relatività.

Un po' come San Benedetto che, al termine dell'intera sua Regula, non poté fare a meno di osservare che quanto aveva fino a quel punto disposto era solo quanto riguardava i principianti: «Cap. LXXIII. De hoc quod non omnis iustitiae observatio in hac sit Regula constituta».

La funzione principale di quella clausola sulla salus animarum, pertanto, non può che essere quella di aprire la strada a tutta quella successiva legislazione (particolare, peculiare, speciale e universale) che, con il tempo, la coscienza ecclesiale, attraverso la competente autorità legislativa<sup>39</sup>, avesse ritenuto di dover promulgare per realizzare la miglior legge positiva possibile.

Un atto perciò di umiltà e una presa di responsabilità da parte del Legislatore.

Un atto di umiltà riconoscendo che il Codice non sarà cronologicamente l'ultima («suprema») legislazione: ne seguiranno altre<sup>40</sup>.

Un atto di responsabilità per il fatto che il Legislatore si impegna a rivedere la legge positiva promulgata quando avvertirà che è inadeguata, anche attraverso il rilevamento della coscienza ecclesiale che con ragione e con particolare frequenza invochi la suprema lex della salus animarum. Un richiamo, infatti, troppo frequente alla salus animarum potrebbe, anche se non necessariamente<sup>41</sup>, significare che la legislazione positiva è inadeguata, insufficiente.

---

39. Che la clausola chiami in causa l'autorità legislativa (e non solo esecutiva) può trovare conferma nella parabola interpretativa del can. 223, § 2 (cf. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, sentenza definitiva *coram* Grochowski, 27 aprile 2007, prot. n. 37937/05 CA, n. 14, in *Ius Ecclesiae* 19 [2007] 619-620; anche traduzione inglese in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Translated by William L. Daniel, Montréal 2011, 415-439; PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Nota esplicativa. Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 § 2 CIC*, 8 dicembre 2010, *Communicationes* 44 [2010] 280-281).

40. La libertà che il Legislatore deve avere di fronte alla sua opera richiama la preghiera conclusiva della sessione giudiziale *Nulla est, Domine*, nella quale in un passaggio si intuisce che si chiede «a Dio che i Padri non impediscano un giudizio di *revisione* o di *appello* di quanto deciso nell'assemblea, ritenendo arrogantemente quanto deciso l'ultima parola possibile e irreformabile» (G.P. MONTINI, «*Nulla est, Domine*». *La preghiera finale nella sessione per la decisione giudiziale*, in *Opus humilitatis iustitiae. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, III, Città del Vaticano 2020, p. 186). Il testo in oggetto è il seguente: «Ob hoc Te poscimus, Te rogamus, / ut, si quid offensionis in hac concilii celebritate adtraximus, / Te condonante remissibile habeamus», ossia «Per questo Ti chiediamo, Ti preghiamo, / che, se in questa solenne sessione abbiamo mancato in qualcosa, / con il Tuo perdono, sia per noi rimediabile» (*ibid.*, p. 185).

41. Si intende qui rilevare come sovente il richiamo diretto alla *salus animarum* sostituisca il più faticoso percorso di conoscenza e interpretazione del dato normativo, attraverso l'applicazione degli istituti equitativi previsti dal diritto e attraverso anche l'opera della giurisprudenza e della prassi.

Quella clausola, pertanto, di cui è autore il Legislatore stesso che promulga il Codice, è la sua promessa che data occasione tornerà a legiferare, fedele al suo compito di fare leggi per il bene comune. Di sola legge suprema, infatti, non può vivere una comunità, come sulla sola legge naturale, nessuna comunità può reggersi.